



## CITTÀ DI IMPERIA

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO** : misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche

#### IL SINDACO

#### VISTI:

- l'art.32 della legge 23 dicembre 1978 n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Sindaco è autorità sanitaria locale autorizzato ad emanare ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone all'art.3, comma 2, che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia;
- il DPCM 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- l'ordinanza n.1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e successive note esplicative;
- il DPCM 25 febbraio 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6";
- il DPCM 1 marzo 2020 avente ad oggetto "razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il DPCM 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19;
- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6", applicabili sull'intero territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che l'art.1 comma 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 consente gli spostamenti delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute;

**VISTA** l'ordinanza n. 9/2020 del 20 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria che ordina ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art.1 comma 2 del citato DPCM 9 marzo 2020 con efficacia nel periodo intercorrente dalle ore 00.00 di sabato 21 marzo 2020 e sino alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020 predisponendo il divieto della presenza e degli spostamenti di persone fisiche, nonché di vietare nel medesimo arco temporale lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case;

**RITENUTO** utile e necessario garantire un ulteriore elevato livello di distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale;

**RICHIAMATE** le condizioni di estrema necessità ed urgenza, peraltro indicate anche nell'ordinanza regionale;



## CITTÀ DI IMPERIA

per le motivazioni suddette

### ORDINA

1. Dalle ore 00.00 di sabato 21 marzo 2020 e sino alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020 il divieto della presenza e degli spostamenti di persone fisiche nei seguenti luoghi:
  - le passeggiate litoranee (Piazzale Santa Lucia a Borgo Prino, i marciapiedi lato mare di Lungomare Colombo e Via Lamboglia, Piazzetta Leonardo Dulbecco, Spianata Varese, Passeggiata Moriani, Passeggiata Aicardi, Calata Anselmi, i moli del nuovo Porto Turistico, il Parco Urbano San Leonardo, Calata Cuneo, il Molo Lungo del Porto Di Oneglia, Spianata Peri lato mare, Via A.S. Novaro lato mare, giardini Luciano Berio, la Rabina);
  - le spiagge e le scogliere di tutta la fascia costiera comunale;
  - tutti i giardini e i parchi pubblici, Largo Ghiglia, Piazza della Vittoria e i cimiteri cittadini;
2. il divieto di utilizzo delle panchine pubbliche con una distanza inferiore al metro da parte dell'utenza;
3. la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e dei distributori automatici di somministrazione di alimenti e bevande collocati su aree pubbliche entro e non oltre le ore 20;
4. il divieto di allontanarsi da un raggio di 300 metri dalla propria residenza o abituale dimora per lo sgambamento e i bisogni fisiologici del proprio animale domestico;
5. il divieto di utilizzo della bicicletta se non per i casi di spostamento per comprovate esigenze lavorative o per acquisto di beni di prima necessità.

### DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato:

1. alla Prefetto di Imperia;
2. al Presidente della Provincia di Imperia;
3. all'ASL;
4. al Comando di Polizia Municipale;
5. alla Capitaneria di Porto;
6. a tutti i Dirigenti dei Settori Comunali:

Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei tra i quali il sito del Comune di Imperia ([www.comune.imperia.it](http://www.comune.imperia.it)) e tramite gli organi di stampa;

Dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Imperia, link "Amministrazione Trasparente/Interventi straordinari e di emergenza".

Imperia, li 20/03/20

IL SINDACO

On. Dott. Claudio SCAIOLA